

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (OPBC)

del ...

Disegno del 17.03.2014 (Indagine conoscitiva)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1 della legge federale del ...¹ sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC),

ordina:

Art. 1 Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione

¹ I beni culturali sono classificati nelle categorie seguenti:

- a. beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A);
- b. beni culturali d'importanza regionale (oggetti B);
- c. beni culturali d'importanza locale (oggetti C).

² Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

- a. importanza architettonica e artistica;
- b. importanza scientifica;
- c. importanza ideale e materiale;
- d. importanza storica;
- e. importanza tecnica;
- f. per le costruzioni: importanza dell'oggetto nel contesto o paesaggistico e qualità dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante;
- g. per le collezioni:
 - 1. valore contestuale,
 - 2. importanza culturale e grado di notorietà,
 - 3. stato degli oggetti e tipo di deposito.

¹ RS 520.3

Art. 2 Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione

¹ L'Inventario PBC con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

² I Cantoni designano gli oggetti C.

³ L'UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A dell'Inventario PBC all'Ufficio federale di topografia al fine di rappresentarli nel geoportale della Confederazione.

Art. 3 Informazione

L'UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le organizzazioni specializzate e la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Art. 4 Istruzione e personale

¹ L'istruzione dei quadri della protezione civile e degli specialisti della protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare l'inventariazione, l'allestimento di documentazioni brevi, la pianificazione d'evacuazione e la pianificazione d'intervento dei pompieri.

² L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare sulla pianificazione di misure di protezione e sull'intervento in caso di catastrofe.

³ L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d'istruzione necessari.

Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e lo stoccaggio delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

² L'UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

³ Esso conserva una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni.

Art. 6 Sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

¹ La decisione in merito ai sussidi federali per l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza compete all'UFPP. Questi possono essere concessi a condizione che:

- a. sia stata inoltrata una domanda di sussidio all'UFPP;
- b. si tratti di sussidi in relazione a beni culturali iscritti nell'Inventario PBC;

- c. l'importo soggetto a sussidio, detratti i vantaggi finanziari di cui all'articolo 15 capoverso 2 LPBC, ammonti ad almeno 10'000 franchi, tenuto conto che una domanda di sussidio può contemplare più oggetti dello stesso tipo;
- d. sia disponibile il conteggio finale;
- e. siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- f. sia garantita la permanenza in Svizzera per i beni culturali mobili;
- g. non vengano versati altri sussidi federali; e
- h. non sussistano altri motivi d'esclusione.

² Il DDPS stabilisce, d'intesa con Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare dei sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza, disciplina i dettagli concernenti la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi e determina le modalità di versamento.

Art. 7 Contrassegno

¹ Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni.

² Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

Art. 8 Deposito protetto

L'UFPP stipula, in stretta collaborazione con gli enti federali interessati, eventuali convenzioni internazionali che disciplinano la custodia dei beni culturali in un deposito protetto.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 17 ottobre 1984² sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

Art. 10 Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 13 aprile 2005³ sul trasferimento dei beni culturali

Art. 1 lett. i n. 1

¹ S'intendono per:

i. *eventi straordinari*:

² RU ...

³ RS 444.11

1. conflitti armati ,

2. L’ordinanza del 21 maggio 2008⁴ sulla geoinformazione

L'allegato 1 è modificato come segue:

Identificatore 65

Inventario della protezione dei beni culturali con oggetti d'importanza nazionale	RS 520.31 art. 2	UFPP			A		65
---	------------------	------	--	--	---	--	----

Identificatore 188

Inventario cantonale dei beni culturali d'importanza regionale e locale	RS 520.31 art. 2	Cantoni [UFPP]			A		188
---	------------------	----------------	--	--	---	--	-----

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 510.620